



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1925

Milano, 13 febbraio 2015

Ai Dirigenti degli UST della Lombardia
Ai referenti provinciali per la formazione dei
docenti neo assunti a tempo indeterminato
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia
Ai docenti neo assunti a tempo indeterminato

**Oggetto: Formazione personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato –
Indicazioni di coordinamento regionale**

La formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato è prevista ai sensi dell'articolo 68 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola e regolata dall'art. 440 del D. Lgs. 297/94.

Si ritiene opportuno, dati i numerosi quesiti pervenuti in merito, ricordare che le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate sul contingente di posti vacanti e disponibili come dettati dalle normative nazionali, e possono avere effetto giuridico e non economico quando effettuate dall'amministrazione dopo i termini prescritti dalla normativa vigente a salvaguardia dell'effettivo inizio delle attività didattiche.

In tale contesto l'amministrazione, in autotutela, non può dare indicazioni prescrittive che possano prefigurarsi come lesive degli interessi del lavoratore.

A tal proposito si ricorda che la nota 28 maggio 2001, prot. n. 39 del specifica che:

"Per i docenti in periodo di prova,, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova"."

Quanto sopra illustrato viene ampiamente recepito e ribadito anche nelle indicazioni successive, quali la nota n. 3699/08 e n. 2360/09 sempre richiamate e confermate nelle note che MIUR Roma pubblica annualmente, d'abitudine non prima del mese di aprile di ciascun anno, compresa la nota 17 aprile 2014, prot. AOODGPER 3801.

Relativamente alla validità del servizio *"prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini"* si ricorda che per materie affini si devono intendere quelle materie che hanno ugual titolo di studio di accesso e si specifica, inoltre, che il servizio prestato su sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado è diretta conseguenza dell'inserimento del docente nelle graduatorie delle classi di concorso disciplinari e non sussiste, pertanto, differenziazione normativa dal servizio prestato su posto normale..



Inoltre la Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267, stabilisce che l'arco temporale del periodo di prova periodo sia l'anno scolastico, osservando che *"il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico."*

L'anno di formazione del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato costituisce un obbligo contrattuale e rappresenta un'opportunità per la scuola statale sede di servizio del docente.

L'accoglienza del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato esige l'intervento di vari soggetti individuali, principalmente Dirigente Scolastico e tutor di scuola, e collettivi, quali Consiglio di classe, Collegio dei docenti e Comitato di valutazione, che con azioni di diversa natura (informazione, consulenza e supporto, orientamento, collaborazione, coordinamento, adempimenti amministrativi, ecc.) accompagnano il neoassunto in un percorso individualizzato che promuova "modalità attive e consapevoli di esercizio della professione docente, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della società" (nota 17 aprile 2014, prot. AOODGPER 3801).

Nell'Istituzione scolastica il Dirigente è colui che, di fatto, ha maggiori compiti e responsabilità. Egli deve fornire ai neoassunti la documentazione necessaria, offrire consulenza sugli adempimenti necessari al superamento dell'anno di prova, orientarli, coordinare le attività dei tutor di scuola e del comitato di valutazione, aiutare il neoassunto a costruire il proprio percorso formativo in ingresso con le iniziative necessarie alla realizzazione del piano dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. Al termine dell'anno scolastico il Dirigente redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio (artt. 438 e 440 del D.Lvo 297/94). Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99 la conferma del personale di ogni ordine e grado è di competenza esclusiva del Dirigente scolastico a cui compete, di conseguenza, anche il controllo e la validazione, secondo normativa vigente, del percorso di formazione.

In coerenza con la già citata nota 17 aprile 2014, prot. AOODGPER 3801, e nelle more dell'applicazione di ulteriori e successive indicazioni normative si ricorda che sono previste un totale di cinquanta ore, di cui venticinque ore dedicate ad attività in presenza e venticinque ore dedicate ad attività da svolgersi in appositi ambienti on line.

L'ambiente di formazione on line verrà a suo tempo indicato da MIUR, in coerenza con quanto già realizzato in passato. USR Lombardia trasmetterà le dovute indicazioni non appena disponibili.

Una parte delle ore in presenza, da un minimo di sei a un massimo di quindici ore, sarà dedicata al tutoring delle suddette attività in ambiente on line.

Per le rimanenti ore da dedicare ad attività in presenza ciascun docente, o educatore, dovrà partecipare ad incontri o seminari o gruppi di ricerca-azione relativi a tematiche normative, disciplinari, didattiche, metodologiche, valutative, o ad altri fondamentali temi trasversali quali innovazione tecnologica, integrazione.

Per soddisfare le diverse esigenze fin qui emerse e le esperienze espresse dall'ampio e complesso territorio lombardo si è pensato ad una articolazione flessibile secondo cui le venticinque ore da dedicarsi ad attività di formazione in presenza per il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato potranno essere articolate nel modo seguente:

- fino a 3 ore dedicate ad un incontro esplicativo di introduzione a cura dei singoli UST;
- da un minimo di 6 a un massimo di 15 ore dedicate al tutoring del percorso on line che verrà affrontato nei tempi e con i modi dettati da MIUR;



- fino a 18 ore dedicate alle iniziative di formazione erogate da MIUR, USRLo e relativi Ambiti Territoriali lombardi, scuole e/o reti di scuole lombarde, anche in collaborazione con altri enti;
- fino a un massimo di 5 ore dedicate a percorsi scelti in autonomia dalla Istituzione scolastica sede di servizio del singolo docente con autorizzazione del Dirigente scolastico.

Ogni Ambito Territoriale, considerati i bisogni emersi dal contesto in cui opera, darà precise indicazioni, che potranno essere anche vincolanti, sulle modalità di articolazione del percorso formativo per il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato che presta servizio nel territorio di competenza. Il Dirigente scolastico dell'Istituto sede di servizio dei singoli docenti, o educatore, avrà cura di validare i percorsi degli stessi e cercherà di facilitare lo scambio esperienziale e la riflessione sul lavoro didattico quotidiano tra il tutor di scuola e il neoassunto, anche facilitando la partecipazione del tutor alle iniziative di formazione, se richiesta dall'organizzazione territoriale.

Si ricorda che, in base alla nota 1 aprile 2003, Prot. n. 1899/E/1/A, la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore in presenza, per un numero massimo e complessivo di assenze pari ad ore 6. Le azioni formative in presenza relative al tutoring on line devono essere tassativamente frequentate nella provincia sede di servizio del docente neo assunto a tempo indeterminato. Il numero massimo di assenze per le ore in presenza relative al tutoring on line dovrà essere del 25% delle ore dedicate, ossia 1 ora se si prevede una durata di 6 ore, 2 ore se si prevede una durata di 9 ore, 3 ore se si prevede una durata di 12 ore o 4 ore se se ne prevedono 15.

Il dirigente
Luca Volonté

LV/es

Emilia Salucci mail emiliagiovanna.salucci@istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Via Pola, 11 – 20124 Milano
Tel. +39 02 574 627 279 – Email uff6-lombardia@istruzione.it